CORTE DEI CONTI
000005 17 FEB 97
UFF. RISC. MONOPOLI

Prot. 02/18/DC

Ministero delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il R.D.L. 8.12.1927 n. 2258 sulla istituzione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, le successive modificazioni e le relative norme di attuazione;

Visti i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni, concernenti disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti gli artt. 1 e 3 della L. 907/1942 e successive modificazioni e l'art. 1 del R.D.L. 2258/1927 convertito in L. 3474/1928 concernente il diritto del Monopolio di Stato di estrazione del sale dalle miniere;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Viste le relazioni prot. n. 00/42389 del 30.11.1995 e prot. n. 00/40824 del 10.04.1996 approvate rispettivamente con le delibere del Consiglio di Amministrazione di Monopoli di Stato n. 3 del 5.12.1995 e n. 2 del 17.04.1996;

Visto il contratto di collaborazione industriale per l'estrazione delle acque salse nelle concessioni minerarie dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di "VOLTERRA", "POPPIANO" e "CECINA" site nel territorio dei comuni di Volterra e di Pomarance, stipulato in data 24 aprile 1996 con la Societé Anonime Solvay S.A., con sede principale a Bruxelles (Belgio) e sede per l'Italia a Rosignano Solvay (Livorno), nella persona del suo rappresentante legale per l'Italia, Ing. Georges Theys;

Considerato che la Solvay corrisponderà un corrispettivo di Lit. 1.700 (millesettecento) a tonnellata di sale estratto, al netto di I.V.A. di legge, per la durata del contratto stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese per l'attività di estrazione, e

che il quantitativo massimo che la Soc. Solvay potrà estrarre a regime è fissato in 2 milioni di tonnellate di sale per anno;

Considerato che la Soc. Solvay si impegna a fornire la salamoia satura, espressa alla concentrazione di 308 g Na Cl/litro, per consentire all'AAMS una produzione massima di 150.000 (centocinquantamila) tonnellate di sale per anno e che per tale fornitura l'AAMS si obbliga a pagare, a titolo di parziale rimborso spese, Lire 700 (settecento) al netto di I.V.A. a tonnellata di sale ottenuto dalla salamoia;

Atteso che nel contratto suddetto, stipulato per il periodo di anni 30, è stato comunque previsto, con l'art. 22, che l'AAMS potrà sospendere o revocare l'autorizzazione ad estrarre e sfruttare le acque salse in caso si manifestassero inadempienze da parte della Soc. Solvay;

Considerato che è previsto dal contratto che i corrispettivi concordati con la Soc. Solvay per la quantità di salamoia satura fornita dall'AAMS verranno annualmente attualizzati in relazione ai prezzi di mercato;

Visto che con l'art. 18 del contatto è stata prevista l'efficacia dello stesso a partire dal sesto mese successivamente alla sottoscrizione del capitolato tecnico.

Visto che la Soc. Solvay, a garanzia degli impegni assunti , ha prestato la cauzione a favore dell'AAMS di Lit. 116.150.000 (Lire centosedicimilionicentocinquantamila) con gli atti allegati che costituiscono parte integrante al contratto di collaborazione industriale;

Visto il contemporaneo accordo transattivo con la "Societé Anonime Solvay S.A."- di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione suindicate - che comporta, per gli esercizi 1995/96, un'Entrata al Bilancio dell'Amministrazione di circa 83 miliardi di lire;

APPROVA

e rende eseguibile il contratto stipulato con la Società Anonyme Solvay S.A. in data 24.04.1996 con l'imputazione:

- al capitolo 131 dell'entrata del Bilancio dell'AAMS per i proventi medi annui stimati attualmente in Lire 2.323.000.000, al netto di I.V.A., dovuti alla concessione dello

Ministero delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

prot. 02/18/DC

sfruttamento delle acque salse per le quantità che saranno riscontrate dalle apparecchiature di misurazione utilizzate, così come previsto dall'art. 13 del contratto, in relazione ai programmi produttivi previsti presumibilmente realizzabili nel periodo contrattuale;

- al capitolo 228 di spesa del Bilancio dell'AAMS il costo complessivo medio annuo stimato attualmente in Lire 80.000.000, al lordo di I.V.A., per il quantitativo di sale ottenuto dalla salamoia fornita dalla Soc. Solvay in relazione alle previste esigenze produttive della Salina di Volterra.

Le entrate e le spese sono previste presumibilmente a partire dal secondo semestre dell'anno 1997.

Roma, 18 DIC. 1996

IL DIRETTORE GENERALE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA
Accertata l'Eff. N. 3
Capitolo 137
Roma 31.12.96
IL DIRETTORE
IL PRIMO DIRIGENTE
Prof. ... PREGGIARI

16
Data 21/1/97 228
Es. 97 Es. 97
Partita 2153143 Partita 1
IL DIRETTORE
(Dott. Manlio COPPOLA)

24 APR 1996

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE SALSE NELLE CONCESSIONI MINERARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DI "VOLTERRA", "POPPIANO" E "CECINA" SITE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI VOLTERRA E DI POMARANCE

*****

- L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentata dal Dott. Mario Vernuccio, Vice-Direttore Generale Amministrativo dei Monopoli di Stato, Codice Fiscale n.00930050588

d'ora in poi per brevità denominata AMS

e

- La Società Anonime Solvay S.A., con sede principale a Bruxelles (Belgio), e con sede per l'Italia a Rosignano Solvay (Livorno), in persona del suo Rappresentante Generale per l'Italia Ing. Georges Theys, nato a Likasi (Zaire) il 7-7-1941, Codice Fiscale 00089900492, in forza della procura speciale rilasciata in data 19.04.1996 dalla Società Solvay nelle persone dei Sigg. Alois Michielsen e Jean Jacques Van de Berg rispettivamente Vice Presidente del Comitato Esecutivo e Amministratore Membro del Comitato Esecutivo,

d'ora in poi per brevità denominata Solvay

Premesso

PER COPIA ALL'OPIA IL VICE DI AMMINIST Dott. Francesco

- che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è titolare delle concessioni minerarie di salgemma denominate "Volterra", "Poppiano" e "Cecina", rispettivamente, in virtù del Verbale di Consegna del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, Intendenza di Finanza della Provincia di Pisa, del 24 Marzo 1976 per la concessione di "Volterra" e del decreto dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Firenze del 13 luglio 1956, registrato alla Corte dei Conti di Firenze in data 31 luglio 1956, Registro n.1 Industria e Commercio, foglio n.2 e del decreto dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Firenze del 13 luglio 1956, registrato alla Corte dei Conti di Firenze in data 31 luglio 1956, Registro n.1 Industria e Commercio, foglio n.3, riguardanti le concessioni "Cecina" e "Poppiano" ed entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.226 dell'8-9-1956;

- che le concessioni minerarie denominate "Volterra", "Poppiano" e "Cecina" sopra indicate sono evidenziate con apposita coloritura nella planimetria allegata al presente atto (Allegato 1);

- che il cloruro sodico (o sale o salgemma), estratto sottoforma di acque salse (o salamoia

satura), viene inviato direttamente allo Stabilimento di Saline di Volterra, dove viene lavorato mediante procedimento di cristallizzazione per destinarlo alla vendita;

- che la Solvay, quale titolare di concessioni minerarie contigue su terreni siti nei Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina per l'estrazione del salgemma, effettua un'attività di estrazione analoga a quella svolta attualmente dall'AMS nelle proprie concessioni minerarie;
- che le acque salse estratte dalla Solvay ed il cloruro sodico allo stato solido da esse ottenuto vengono utilizzati da questa nello Stabilimento di Rosignano, nonché eventualmente in altri impianti di aziende del Gruppo Solvay o di altre sue Società controllate, ai sensi del 1° comma dell'Art.2359 c.c. per le quali l'AMS riterrà di poter dare il proprio consenso scritto, esclusivamente per produzioni comprese fra quelle indicate dalla legge vigente in materia e, in particolare, per le fabbricazioni della soda (carbonato, bicarbonato, idrato e cloruro di calcio), del cloro e dei loro derivati e dei persali e derivati;
- che Solvay intende sviluppare il livello dell'im-

PER COPIA CONF
ALL'ORIGINAL
IL VICE DIRIGEN
AMMINISTRATIV
Dott. Francesco M. C

pegno industriale nel settore dell'estrazione del sale ricercando un rapporto di collaborazione tecnico-industriale a livello di sfruttamento minerario delle concessioni minerarie AMS;

- che AMS intende realizzare una gestione razionale dei predetti giacimenti facendo ricorso alla esperienza ed affidabilità tecnica della Solvay onde aumentare la produzione di sale di ebollizione e ridurre, conseguentemente, i costi di estrazione e di produzione del sale anche in ragione della contiguità delle concessioni minerarie Solvay, tenuto anche conto dei contenuti di cui all'art.50 R.D.29-7-1927 N.1443;

- che è interesse ed intenzione delle Parti stabilire e fissare le regole contrattuali attraverso le quali si possano realizzare gli obbiettivi indicati nei precedenti punti;

- che, date le particolari caratteristiche geologiche dei giacimenti, i tempi tecnicamente necessari per la messa a regime delle miniere AMS per l'estrazione delle quantità necessarie alle Parti per soddisfare le loro esigenze di mercato, nonché per ottenere l'ottimizzazione dei rendimenti estrattivi dei costi, è necessario fissare un termine di durata del presente contratto non

inferiore a 30 anni considerato anche che i programmi di ripristino ambientale sono attuabili solo dopo l'esaurimento nelle zone interessate dall'attività mineraria e quindi comportano tempi di attuazione lunghi;

- che AMS e Solvay, conseguentemente hanno raggiunto un accordo di collaborazione industriale per unire le rispettive competenze per la coltivazione da parte di Solvay delle concessioni minerarie di AMS allo scopo di estrarre il sale necessario per la Salina di Stato di Saline di Volterra e per le produzioni degli impianti Solvay e delle sue Società controllate in Italia come previsto nel successivo Articolo 6;

- che i principi dell'accordo di collaborazione industriale sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato con la delibera N.3 del 5/12/1995, che si allega al presente atto (Allegato 2);

- che il presente contratto costituisce attuazione della sopra menzionata delibera N.3 del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato unitamente all'accordo transattivo relativo alla vertenza derivante dal periodo extra-convenzionale 1986-1995 sull'estrazione del sale dalle conces-

PER COPIA C
ALL'ORIG
IL VICE DIR
AMMINIST
Dott. Francesco

sioni Solvay sopra indicate ed alla nuova convenzione trentennale "Convenzione per l'estrazione di acque salse nelle zone oggetto di concessione mineraria di "Buriano", di "Ponteginori" e di "Casanova", site nel territorio dei Comuni di Volterra e di Montecatini Val di Cecina";

tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite hanno convenuto e con il presente atto stipulano quanto segue:

- Art.1 -

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Art.2 -

L'AMS, in qualità di titolare delle concessioni minerarie "Volterra", "Poppiano" e "Cecina" e mantenendone la titolarità, affida alla Solvay, che accetta, l'estrazione del sale, nei quantitativi massimi indicati al successivo Articolo 6, nelle citate concessioni minerarie di "Volterra", "Poppiano" e "Cecina", nei terreni come identificati al successivo Articolo.

- Art.3 -

Nelle aree oggetto delle concessioni di cui all'art.2 l'AMS ha realizzato i cantieri di estrazione denominati "Scornello", "Moje Vecchie", "San

Lino", "San Giovanni" e "Santa Chiara". I cantieri di Scornello, Moje Vecchie e San Lino sono stati abbandonanti in quanto da tempo esauriti; l'attività estrattiva dal cantiere di San Giovanni è in fase di esaurimento, mentre il cantiere di Santa Chiara è in piena attività.

La Solvay assume direttamente l'attività di estrazione dalle concessioni minerarie dell'AMS fatta eccezione dei cantieri già esauriti o in via di esaurimento. L'identificazione delle aree assunte direttamente in esercizio dalla Solvay sarà effettuata nell'ambito del capitolato tecnico di cui al successivo Articolo 13.

- Art.4 -

L'assunzione dell'attività di estrazione da parte della Solvay, prevista al precedente Art.3, delle concessioni minerarie dell'AMS di cui al precedente Art.2 avverrà previa idonea comunicazione al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, Distretto Minerario di Firenze, secondo quanto previsto dal DPR 9/4/59 N.128.

- Art.5 -

Per le aree esaurite di cui la Solvay non assume l'esercizio, come indicato al precedente Articolo 3, quest'ultima si impegna ad effettuare per conto

PER COPIA CON
ALL'ORIGINA
IL VICE DIRIGE
AMMINISTRAT
Dott. Francesco M.

dell'AMS, che mantiene, solo quale titolare delle concessioni, tutti gli obblighi e responsabilità di legge per tali aree, le operazioni di recupero delle acque salmastre che dovessero rendersi necessarie.

Qualunque evento si dovesse verificare per le attività svolte in passato dall'AMS in tali aree, o essere stato causato da tali attività, l'AMS sarà unica responsabile.

Inoltre la Solvay non assume in alcun modo alcuna gestione, neppure ordinaria, delle aree in concessione mineraria non interessate dall'attività estrattiva e dei terreni utilizzati e/o da utilizzare come discarica, seppure regolarmente autorizzata, dei residui della Salina o di altri.

- Art.6 -

Solvay si impegna ad estrarre dalle aree delle concessioni minerarie individuate ai precedenti Articoli 2 e 3 una salamoia satura, espressa alla concentrazione di 308 g NaCl/litro, per consentire ad AMS una produzione massima di 150.000(centocinquantamila) tonnellate di sale per anno. Dal suo canto Solvay potrà estrarre un quantitativo massimo di 2.000.000(duemilioni) tonnellate di sale per anno, per gli usi nei propri impianti Solvay di Rosignano

e di quelli delle società controllate di cui alle premesse.

Per quanto riguarda i quantitativi massimi di sale da destinare ai propri impianti, la Solvay raggiungerà tali quantitativi a regime dopo uno sfruttamento progressivo nel tempo delle concessioni di AMS di cui al precedente Articolo 2 e secondo i programmi e piani previsti nel capitolato tecnico di cui al successivo Articolo 13.

La Solvay provvederà all'adduzione della salamoia satura estratta per i suoi usi industriali dalle aree di cui al precedente Articolo 3 mediante delle apposite strutture analogamente a quanto effettuato per l'adduzione delle acque salse estratte dalle concessioni minerarie "Ponteginori", "Buriano" e "Casanova" di cui è titolare ed utilizzando, a partire dal suo cantiere di Buriano, le medesime strutture già esistenti, secondo quanto indicato nel capitolato tecnico di cui al successivo Art.13.

Per quanto riguarda i quantitativi di salamoia satura da mettere a disposizione della Salina di Stato di Saline di Volterra, l'AMS dichiara che al momento in cui il presente contratto sarà efficace, Solvay le dovrà fornire, secondo le modalità che saranno indicate nel capitolato tecnico di cui al

PER COPIA CO
ALL'ORIGI
IL VICE DIRI
AMMINISTR
Dott. Francesco M
18 DIC

successivo articolo 13, un quantitativo di salamoia satura necessaria per la produzione di 100.000(centomila) tonnellate/anno di sale. Nel caso in cui il fabbisogno di AMS dovesse aumentare, sempre nell'ambito del quantitativo massimo di 150.000(centocinquantamila) t/anno indicato al primo comma del presente articolo, questa si impegna ad informare Solvay con un anticipo di 12(dodici) mesi allo scopo di permetterle di adeguare le sue strutture e rendere possibile tale aumento di fornitura. Le quantità di salamoia da fornire allo Stabilimento della Salina di Volterra di cui al presente articolo, e fino alla messa in esercizio di nuovi cantieri di estrazione, saranno legate alle disponibilità dell'attuale cantiere di "Santa Chiara" che servirà esclusivamente alle esigenze dell'AMS.

Nel capitolato tecnico di cui al successivo Articolo 13 verranno determinate le modalità di comunicazione per le eventuali variazioni di fornitura rispetto all'attuale della salamoia satura che dovessero essere richieste dalla Salina di Volterra.

- Art.7 -

Solvay si impegna a fornire e l'AMS si impegna a ricevere i quantitativi di salamoia satura in ma-

niera uniforme, costante e distribuita nel corso dell'anno.

Le modalità ed i tempi di consegna saranno dalle Parti indicate nel capitolato tecnico di cui al successivo Articolo 13.

Il processo di estrazione Solvay dalle aree di cui al precedente Articolo 3 non potrà influire negativamente sulla qualità della salamoia da fornire ad AMS. La Società Solvay si impegna, quindi, a fornire un prodotto avente le stesse caratteristiche della salamoia attualmente estratta da AMS.

Detto impegno è evidentemente subordinato alla costanza della composizione del giacimento e delle acque in zona. Se si dovesse rilevare un degrado della qualità del giacimento con la presenza di impurezze (iodio, boro, ..), le Parti si incontreranno per affrontare e concordare una soluzione ottimale alle esigenze di entrambe.

- Art.8 -

L'AMS si impegna a fornire alla Solvay i quantitativi di acqua dolce a questa necessari per l'estrazione della salamoia satura da fornire alla Salina di Volterra. Nel caso di eventuali aumenti di fornitura richiesti dall'AMS rispetto ai quantitativi di cui al precedente Articolo 6, comma 4 sempre nei

PER COPIA CON
ALL'ORIGIN
IL VICE DIRIG
AMMINISTRA
Dott. Francesco M
18 DIC

limiti di cui al primo comma del medesimo articolo, AMS fornirà la quantità di acqua corrispettiva necessaria all'estrazione della salamoia da lei richiesta. In caso di siccità la fornitura alla Salina di Volterra sarà proporzionale alla quantità di acqua dolce da questa consegnata alla Solvay. Qualora poi l'insufficienza d'acqua sia dovuta ad un progressivo esaurimento della falda acquifera, la Solvay si impegna a porre in essere le attività di ricerca e di realizzazione di nuovi pozzi in sostituzione di quelli attualmente nella disponibilità di AMS per gli usi di estrazione.

- Art.9 -

La Solvay si impegna ad assumere a proprio carico l'attività di estrazione del sale di cui al precedente Articolo 2, utilizzando la propria tecnologia estrattiva e sostenendo gli oneri ed i costi derivanti dall'impiego della forza lavoro e delle strutture estrattive nonché gli altri costi industriali derivanti da tale attività. Lo sfruttamento dei giacimenti di cui ai precedenti Articoli 2 e 3 verrà effettuato sulla base del piano di coltivazione e dei programmi di sfruttamento previsti nel capitolato tecnico di cui al successivo Articolo 13. Sulla base dei principi indicati nel suddetto

24 APR 1996

capitolato, il piano di coltivazione generale sarà rivisto dalla Solvay in funzione delle caratteristiche del giacimento scoperto e delle necessità industriali della Solvay e di AMS.

Solvay si riserva il diritto di procedere al miglioramento dei processi produttivi di estrazione del sale. Nel caso in cui Solvay sviluppasse una tecnologia per migliorare in maniera significativa la qualità della salamoia vergine estratta dai giacimenti di cui al precedente Articolo 3, le Parti si incontreranno per definire le modalità di applicazione.

Per l'attività di cui al presente articolo, la Solvay assume la direzione tecnica di cui al DPR 9 Aprile 1959 N. 128. L'AMS, titolare del diritto di monopolio dello Stato di estrazione del sale dalle miniere (art. 1 L.907/1942 e art. 1 R.D.L. 2258/1927 convertito in L.3474/1928), mantiene, ai sensi del R.D. 29 Luglio 1927 N. 1443, la titolarità delle concessioni minerarie "Volterra", "Poppiano" e "Cecina".

- Art.10 -

L'estrazione dalla salamoia satura dalle concessioni minerarie di cui al precedente Articolo

PER COPIA CON
ALL'ORIGINA
IL VICE DIRIGE
AMMINISTRAT

tali, regionali ed europee applicabili per la tutela del territorio, secondo le normative vigenti e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dal Distretto Minerario competente. La Solvay assicura fin d'ora il corretto inserimento dell'attività mineraria nell'ambiente, ed in particolare nel "territorio aperto" di Volterra, provvedendo, per le sole aree di cui al precedente Articolo 3, al riassetto ambientale delle aree esaurite durante il periodo di durata dell'accordo industriale, oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione secondo quanto disposto dall'art.9 della L. 30 luglio 1990, N. 221, anche mediante la predisposizione di programmi di recupero ambientale finanziati ai sensi della citata legge; tali programmi saranno approvati dalle competenti autorità minerarie, e saranno predisposti dalla Solvay tenendo conto della morfologia e della stabilità nel tempo dei terreni e della utilizzazione della superficie dei medesimi, definita con lo studio dello stato di partenza dei luoghi di cui al capitolato tecnico previsto al successivo Articolo 13. Gli organi regionali e gli enti locali competenti per la tutela del territorio interessato dall'attività mineraria saranno informati e consultati anticipatamente.

A tal fine, allo scopo di rendere edotta la Solvay dell'attuale situazione delle concessioni minerarie relativamente alle parti da sfruttare, da essa prese in carico, e delle parti già esaurite od in via di esaurimento, per le quali la Solvay ha assunto il solo onere di cui al precedente Articolo 5, AMS si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie alla conoscenza dello stato di coltivazione e di sfruttamento così come indicate nel capitolato tecnico di cui successivo Articolo 13.

Le Parti si impegnano inoltre, sulla base dei dati già forniti dall'AMS, a verificare entro quattro mesi dalla firma del presente atto in contraddittorio lo stato di partenza dei luoghi oggetto del presente contratto.

- Art.11 -

La Solvay si impegna a sostenere, per tutta la durata del presente accordo, tutte le spese necessarie per ottenere la disponibilità dei terreni ricompresi nell'ambito delle concessioni minerarie oggetto di sfruttamento per l'estrazione delle acque salse così come identificate al precedente Articolo 3.

L'AMS si impegna a mettere a disposizione della Solvay, limitatamente alle aree di cui al preceden-

PER COPIA C
ALL'ORIG
IL VICE DIR
AMMINISTR
Dott. Francesco

te Articolo 3 delle quali questa ha assunto con il presente contratto l'esercizio dell'attività estrattiva, i terreni di cui abbia la proprietà o abbia ottenuto la disponibilità o il possesso a qualunque titolo. L'AMS si impegna altresì a mettere a disposizione della Solvay tutte le strutture già esistenti necessarie all'estrazione del sale dell'attuale cantiere di S. Chiara e che verranno identificate nel capitolato tecnico di cui al successivo Articolo 13.

- Art.12 -

L'AMS, quale titolare delle concessioni minerarie di cui al precedente Articolo 2, si impegna ad agire a tutela degli interessi derivanti dalle concessioni minerarie contro qualsiasi atto, provvedimento, azione o quant'altro, che possa in qualunque modo diminuire e/o limitare l'attività di estrazione delle acque salse, del sale e del salgemma dalle sue concessioni minerarie.

AMS, nella sua qualità di titolare delle concessioni suddette, darà, a richiesta di Solvay, la piena disponibilità ad attivare le procedure di esproprio previste dal R.D. 29 Luglio 1927 N. 1443 dei terreni di cui al precedente Articolo 3, pur restando tutti gli oneri di tali procedure a carico di Sol-

vay, nonché all'attivazione di richieste di finanziamenti per i programmi di recupero ambientale.

- Art.13 -

Le Parti, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, sottoscriveranno, rispettando quanto stabilito nel presente atto, un capitolato tecnico nel quale dovranno essere definiti i seguenti aspetti:

* l'identificazione prevista al precedente Articolo 3 delle zone all'interno delle concessioni minerarie di AMS il cui sfruttamento verrà effettuato dalla Solvay;
* l'identificazione delle aree esaurite, o con sfruttamento quasi esaurito, e delle aree di cui all'ultimo comma dell'Articolo 5, che resteranno interamente a carico dell'AMS;
* stato di partenza dei luoghi;
* i quantitativi e la qualità delle acque dolci che AMS dovrà mettere a disposizione di Solvay per l'estrazione della salamoia satura da fornirle;
* il piano di coltivazione generale delle concessioni minerarie di cui ai precedenti Articoli 2 e 3;
* il programma di sfruttamento di tali concessioni di cui al precedente

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco M. CUCCI

* la quantità, le modalità ed il punto di fornitura della salamoia satura alla Salina di Stato di Volterra;
* le modalità di incremento di fornitura richieste dalla Salina sopra indicata nel limite massimo di 150.000(centocinquantamila) tonnellate/anno di sale prodotto;
* l'identificazione delle strutture ed attrezzature attualmente utilizzate da AMS di cui la Solvay assumerà la disponibilità;
* criteri, metodologie ed apparecchiature per la misurazione delle quantità di salamoia satura utilizzata dalla Solvay, ai sensi del precedente Art.6;
* attrezzature per l'adduzione delle acque salse estratte dai terreni di cui al precedente Articolo 3 fino al Cantiere di Buriano di cui al precedente Articolo 6, comma 3;
* criteri e metodologie di determinazione della quantità di sale prodotta dalla Salina di Volterra;
* qualità della salamoia co-prodotta dall'AMS e sue modalità di ripresa da parte della Solvay;
* programma di affiancamento, della durata di sei mesi successivi alla sottoscrizione del capitola-

to tecnico, del personale tecnico Solvay a quello tecnico della Salina di Volterra, per acquisire la necessaria formazione per la gestione del cantiere di estrazione di Santa Chiara in esercizio;

* modalità di recupero delle acque salmastre di cui al primo comma del precedente Articolo 5;

* identificazione dei criteri necessari per la determinazione dei terreni di cui all'Art. 5, comma 3, da destinare all'ubicazione degli immobili e delle strutture da realizzare da parte di Solvay, per l'esercizio dell'attività di estrazione di cui all'Art. 3, nonché dell'eventuale futura nuova discarica da realizzare totalmente a carico di AMS al servizio della Salina di Stato di Saline di Volterra; le Parti convengono fin d'ora di evitare, ove possibile, la sterilizzazione di parte del giacimento sfruttabile sulla base del presente contratto, anche se ciò dovesse comportare maggiori oneri a carico di Solvay o di AMS, ciascuna per la propria parte di competenza; quanto sopra previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge;

* fornitura da parte di AMS di tutte le informazioni in suo possesso richieste da Solvay.

- Art.14 -

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL VICE DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco MECUCCHI
18 DIC

AMS si obbliga a pagare a Solvay, a titolo di corrispettivo a parziale rimborso spese, l'importo di Lire 700 (settecento), al netto di IVA come per legge, per ogni tonnellata di sale ottenuto dalle consegne di salamoia satura da parte di Solvay secondo quanto previsto all'Art. 6.

Solvay, sulla base della produzione annuale dichiarata entro il 15 gennaio di ciascun anno dalla Salina di Stato di Volterra, le cui modalità esecutive verranno determinate all'interno del capitolato tecnico di cui al precedente Articolo 13, annualmente emetterà nei successivi 15 giorni regolare fattura.

La somma di lire 700 al netto di IVA sarà rivista su base annuale con la medesima formula di attualizzazione di cui al successivo Articolo 16.

- Art.15 -

Per i quantitativi di sale estratti da Solvay dai terreni ricompresi all'interno delle concessioni minerarie di cui al precedente Articolo 3, la Solvay si obbliga a pagare ad AMS un corrispettivo di Lire 1.700 (millesettecento) a tonnellata di sale, al netto di IVA come per legge, sulle quantità di sale prelevato per il proprio uso industriale, come

24 APR. 1996

tale corrispettivo verrà effettuato sulla base della lettura annuale determinata dalla strumentazione di cui al capitolato tecnico previsto al precedente Articolo 13.

All'inizio di ciascun anno, e precisamente non oltre il 31 gennaio, e per tutta la durata del presente atto, la Solvay pagherà all'AMS, sia per conto proprio e sia per conto delle imprese da essa controllate, un anticipo sul corrispettivo annuo commisurato alla metà dell'intero corrispettivo definitivo pagato nel corso dell'anno precedente. Per il primo anno di estrazione tale anticipo sarà calcolato sulla base dei quantitativi previsti nel piano di sfruttamento di cui all'Articolo 13.

Alla fine di ogni anno solare si procederà con apposito processo verbale alla determinazione del cloruro sodico contenuto nelle acque salse, estratte durante l'intero anno, e verrà quindi stabilito l'importo del corrispettivo complessivo dovuto all'AMS per l'anno stesso.

Detta determinazione sarà eseguita, secondo le modalità fissate nel capitolato tecnico di cui al precedente Articolo 13, da funzionari dell'AMS in contraddittorio con rappresentanti della Solvay.

L'importo del corrispettivo complessivo annuo, de-

PER COPIA CON
ALL'ORIGINA
IL VICE DIRIGE
AMMINISTRATI

Dott. Francesco M. C

18 DIC

tratto l'anticipo di cui al secondo comma del presente articolo, dovrà essere pagato dalla Solvay entro 15 giorni dalla data in cui le verrà notificata la relativa liquidazione. Il versamento verrà effettuato sul c/c postale del Deposito annesso alla Salina di Stato di Volterra, o in altro modo che sarà alla Solvay tempestivamente indicato dall'AMS. Trascorsi i termini di pagamento indicati dal presente articolo, e senza bisogno di costituzione in mora, sugli importi corrisposti in ritardo decorreranno a carico della Solvay gli interessi legali, salva restando per il Monopolio la facoltà prevista dal successivo articolo 22 punto c).

Qualora, infine, l'anticipo corrisposto dalla Solvay ai sensi del secondo comma del presente articolo, risultasse, in sede di conguaglio, superiore al corrispettivo complessivo annuo effettivamente dovuto, Solvay è autorizzata a detrarne il relativo importo dal primo successivo versamento da essa dovuto.

Detta cifra sarà rivista su base annuale alla stregua del medesimo criterio individuato al successivo Articolo 16.

- Art.16 -

Il corrispettivo di cui al precedente Articolo 14 a

carico di AMS per le quantità di salamoia satura fornita ed il corrispettivo a carico di Solvay di cui al precedente Articolo 15 verranno annualmente attualizzati sulla base della formula indicata nell'Allegato 3 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Resta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, alla fine di ogni quinquennio, di chiedere la verifica in ordine alla sussistenza della sopravvenuta eccessiva onerosità della propria prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 Codice civile.

Ai fini di quanto innanzi il concetto di eccessiva onerosità prescinde dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili e viene in rilevanza qualora avesse a verificarsi una "lesio ultra dimidium".

- Art.17 -

Il ciclo di fabbricazione di AMS alla Salina di Stato di Volterra consiste nella produzione del sale. La Società Solvay si impegna a riciclare la salamoia co-prodotta nel quadro dell'attività di estrazione oggetto della presente contratto, a condizione che la qualità della salamoia co-prodotta rispetti i limiti delle tabelle annesse al capito-

PER COPIA
ALL'O
IL VICE
AMMIN
Dott. Fraver

lato tecnico di cui all'Articolo 13. Resta inteso tra le Parti che Solvay non assumerà la gestione dell'estrazione dal cantiere di "San Giovanni" per gli attuali problemi di coltivazione del cantiere che rendono difficoltoso il suo sfruttamento e incerta la possibilità della sua prosecuzione nel tempo.

Solvay sarà quindi in grado di assicurare la ripresa della salamoia co-prodotta non appena le sue strutture consentiranno di inviare questa salamoia al suo cantiere di Burianc.

Viste le suddette difficoltà di gestione di tale cantiere, le Parti, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente contratto, identificheranno una possibile soluzione tecnica transitoria di tipo "logistico" o "chimico", la cui scelta sarà effettuata da Solvay compatibilmente con le esigenze della Salina di Volterra per il recupero della salamoia co-prodotta. La soluzione prescelta interesserà il periodo di tempo intercorrente tra l'efficacia della presente contratto, di cui al successivo Articolo 18, e la realizzazione da parte di Solvay delle strutture di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di una soluzione provvisoria di tipo "logistico", Solvay identificherà le modalità tec-

24 AP

niche e ne assumerà i relativi oneri; nel caso di soluzione di tipo "chimico" Solvay assumerà gli oneri per la fornitura gratuita, franco stabilimento Solvay di Rosignano, del reattivo idoneo alla funzione, le cui caratteristiche sono già note ad AMS. In entrambi i casi sopra descritti sarà a carico di AMS l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione della soluzione prescelta.

Nel capitolato tecnico di cui al precedente Articolo 13 saranno altresì precisate le modalità di ripresa per la Solvay della salamoia co-prodotta. La Società Solvay assicura sin d'ora che verranno adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare gli effetti inquinanti connessi al riciclo o al trattamento finale della salamoia co-prodotta, rispettando i limiti fissati dalla legislazione regionale e statale in materia di tutela delle acque.

- Art. 18 -

Il presente contratto avrà la durata di anni trenta (30) a decorrere dal momento della sua efficacia.

Il presente contratto sarà efficace sei mesi dopo la sottoscrizione del capitolato tecnico di cui al precedente Art. 13. La Solvay prende atto che le concessioni di AMS relative alle concessioni mine-

PER COPIA CON
ALL'ORIGIN
IL VICE DIRIG
AMMINISTRA
Dott. Francesco M

18 DIC

rarie di "Poppiano" e "Cecina" scadranno nell'anno 2006.

Conseguentemente, resta convenuto tra le Parti che la prosecuzione della durata del presente accordo è subordinata al rinnovo delle relative concessioni minerarie che AMS si impegna fin d'ora a richiedere nei modi di legge.

In caso di mancato rinnovo per qualunque motivo delle concessioni, AMS si impegna a consentire alla Solvay di reperire il salgemma per il suo fabbisogno nell'ambito della concessione demaniale denominata "Volterra".

In caso di mancata disdetta da effettuarsi almeno 5 (cinque) anni prima della scadenza individuata al primo comma, il presente contratto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni, previa deliberazione degli organi competenti.

- Art.19 -

Nel quadro del presente accordo industriale AMS e Solvay dichiarano la loro disponibilità ad esaminare la possibilità di giungere ad una collaborazione tecnico-commerciale che consenta di sviluppare e potenziare congiuntamente l'attuale produzione e commercializzazione di sale ricristallizzato dello Stabilimento della Salina di Volterra.

- Art.20 -

Con separato processo verbale redatto tra funzionari dell'AMS e i rappresentanti della Solvay verranno verificati ed approvati, una volta installati ed in esercizio, i nuovi strumenti di misurazione, descritti nell'ambito del capitolato tecnico menzionato al precedente Art. 13. Tali strumenti si riferiscono all'estrazione delle acque salse di cui ai precedenti Articoli 2 e 3 destinate agli impianti Solvay di cui alle premesse. Solvay trasmetterà formale comunicazione all'AMS nel momento in cui attiverà l'invio della salamoia satura estratta dalle aree di cui al precedente Art. 3 verso il suo Cantiere di Buriano.

- Art.21 -

Ogni impegno contenuto nel presente atto si intende assunto dalla Solvay per conto proprio, per conto delle imprese da essa controllate ammesse all'utilizzo delle acque salse, di tutto rispondendo la Solvay medesima nei confronti dell'AMS anche per quanto riguarda il versamento del corrispettivo.

- Art.22 -

L'autorizzazione ad estrarre e sfruttare le acque salse che costituisce oggetto del presente atto può essere sospesa o revocata dall'AMS in qualsiasi mo-

PER COPIA CON
ALL'ORIGIN
IL VICE DIRIGE
AMMINISTRAT
Dott. Francesco M.

18 DIC

mento ove nei confronti della Solvay ricorrano i seguenti casi:

A) ripetute e gravi infrazioni ai sensi del precedente Articolo 15;

B) ripetuta inosservanza dei termini di pagamento previsto dall'Art. 15, salva la facoltà dell'AMS di concedere proroghe ai termini medesimi;

C) ripetute e gravi deficienze nella manutenzione degli impianti di adduzione e deposito delle acque salse fino al cantiere di Buriano;

D) ammissione all'utilizzo delle acque salse da parte di altre aziende del gruppo o di società controllate senza la preventiva autorizzazione di AMS come previsto dall'Art. 6, comma 1.

- Art. 23 -

Agli effetti della esecuzione del presente atto la Solvay elegge il proprio domicilio legale in Roma, Via Ravenna 9B e l'AMS presso la propria Direzione Generale in Roma, Piazza Mastai 11.

In caso di controversia relativa al presente contratto il Foro competente sarà quello di Roma.

- Art.24 -

Tutte le spese di bollo, di registrazione e consequenziali al presente atto, sono a completo carico della Solvay e da questa anticipate.

24 APR 1996

- Art.25 -

Il presente atto, mentre obbliga fin d'ora la Solvay, non diverrà obbligatorio per AMS fino a che non sarà stato approvato nei modi di legge.

Roma, 24 aprile 1996.

Per l'AMMINISTRAZIONE dei MONOPOLI di STATO

Per la SOLVAY S.A.

PER COPIA CONF
ALL'ORIGINAL
IL VICE DIRIGEN
AMMINISTRATI

Dott. Francesco M. CU

18 DIC. 19

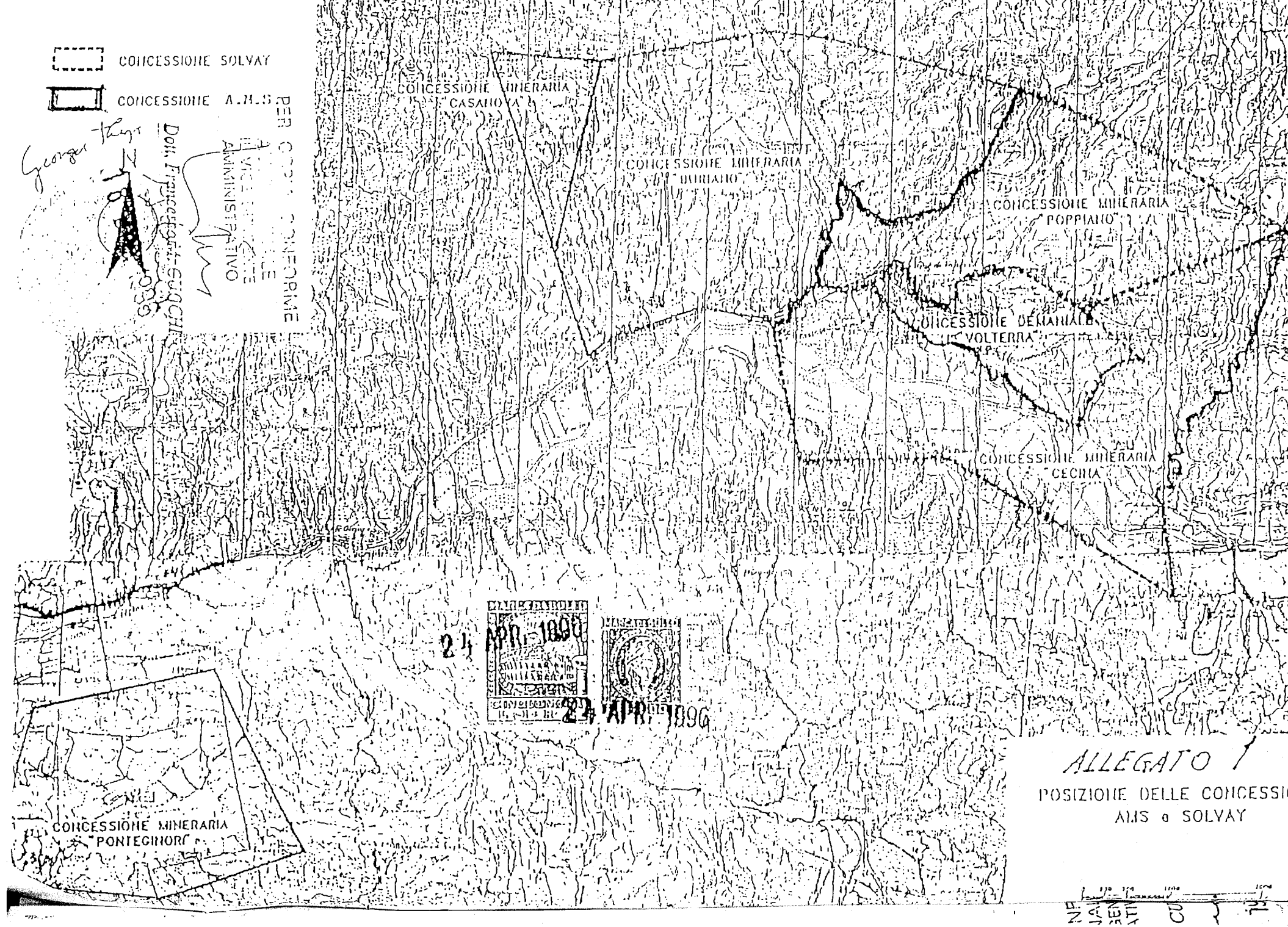
CONCESSIONE SOLVAY
CONCESSIONE A.M.S.
CONCESSIONE MINERARIA "CASANOVA"
CONCESSIONE MINERARIA "BURIANO"
CONCESSIONE MINERARIA "POPPIANO"
CONCESSIONE DEMANIALE "VOLTERRA"
CONCESSIONE MINERARIA "CECINA"
CONCESSIONE MINERARIA "PONTEGINORI"
24 APR. 1896
24 APR. 1896
ALLEGATO 1
POSIZIONE DELLE CONCESSI
AMS e SOLVAY